

## SINTESI DEL PIANO

### 1. INTRODUZIONE

- 1.1 Nell'ambito della pianificazione delle attività volta ad assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi ai clienti ubicati nello Spazio Economico Europeo al di fuori del Regno Unito (SEE), e alla luce del previsto recesso del Regno Unito dall'Unione Europea, il Gruppo Barclays ha presentato all'Alta Corte di Giustizia di Inghilterra e Galles un'istanza per l'approvazione del piano di trasferimento di attività bancarie ai sensi della *Sezione VII del Financial Services and Markets Act 2000* (il Piano).
- 1.2 Il Piano produrrà i suoi effetti in un arco temporale di soli sei mesi a partire dal 1 febbraio 2019, attraverso trasferimenti scaglionati a scadenze diverse per ridurre al minimo i disagi nell'erogazione dei servizi a clienti, utenti e controparti SEE del Gruppo Barclays (indicati congiuntamente come i clienti).

### 2. TRASFERIMENTO DI ATTIVITA'

- 2.1 Ai sensi del Piano, Barclays Bank PLC (BBPLC) e Barclays Capital Securities Limited (BCSL), due società del Gruppo Barclays, trasferiranno talune parti delle proprie attività in capo a Barclays Bank Ireland PLC (BBI), società appartenente al Gruppo Barclays. BBI è una società di diritto irlandese autorizzata a svolgere l'attività bancaria in Irlanda e nell'Unione Europea, regolamentata dalla Central Bank of Ireland e, a partire dal 1 gennaio 2019, soggetta alla vigilanza della Banca Centrale Europea.
- 2.2 Il Piano rientra nella più vasta riorganizzazione delle attività del Gruppo Barclays tesa ad assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi ai clienti a seguito del previsto recesso del Regno Unito dall'Unione Europea.
- 2.3 Tale riorganizzazione prevede altri trasferimenti di rami d'azienda, attività, passività e contratti al di fuori del Piano. Al termine di tale riorganizzazione, di cui fa parte anche il Piano, BBI diverrà il principale soggetto attraverso cui il Gruppo Barclays erogherà servizi bancari ai clienti SEE e ai clienti che devono accedere ai mercati SEE.
- 2.4 Le attività *client-facing* trasferite da BBPLC a BBI riguardano unicamente la fornitura di taluni prodotti a taluni clienti SEE da parte di BBPLC Londra e la fornitura di taluni prodotti a clienti di BBPLC che operano attraverso le succursali di BBPLC in Francia, Germania, Italia e Spagna. I prodotti trasferiti sono quelli forniti solo da talune attività esistenti, come segue:
- a) per le attività di *corporate banking*: taluni depositi, prodotti di *trading* e capitale circolante, prodotti di gestione della liquidità e prodotti di debito societario;
  - b) per le attività di *investment banking*: talune operazioni su strumenti derivati, operazioni di riacquisto, operazioni di prestito titoli, operazioni di prestito sul mercato secondario (*trading*), *Schuldscheine* (accordi bilaterali negoziabili) e *Namensschuldverschreibung* (obbligazioni nominative tedesche); e
  - c) per le attività di *private banking* e gestione patrimoniale: taluni depositi, prodotti bancari e di credito, e prodotti di investimento.

- 2.5 Le attività *client-facing* che vengono trasferite da BCSL a BBI riguardano unicamente la fornitura di taluni prodotti a taluni clienti SEE dell'area *investment banking* inerenti a talune operazioni su prodotti derivati, operazioni di riacquisto e operazioni di prestito titoli.
- 2.6 Taluni dei contratti suelencati non saranno tuttavia trasferiti, bensì duplicati: gli accordi esistenti rimarranno in essere e saranno stipulati nuovi contratti con BBI a condizioni identiche, come indicato nel prosieguo.
- 2.7 Tutti i clienti i cui contratti rientrano nel Piano hanno ricevuto la comunicazione di preavviso; tuttavia, riepilogando, i clienti interessati dal Piano sono solo:
- a) i clienti delle succursali francesi, tedesche, italiane e spagnole di BBPLC;
  - b) i clienti delle attività di *corporate banking* di BBPLC che risiedono (generalmente) in uno stato SEE o desiderano accedere a servizi bancari in uno Stato SEE, cui sia stato comunque comunicato il loro inserimento nel Piano,
  - c) i clienti delle attività di *investment banking* di BBPLC e BCSL che (generalmente) risiedono in uno Stato SEE o che desiderano accedere ai servizi bancari in uno Stato SEE, cui sia stato comunque comunicato il loro inserimento nel Piano; e
  - d) i clienti delle attività di *private banking* di BBPLC che risiedono in uno Stato SEE, o cui sia stato altrimenti comunicato il loro inserimento nel Piano.
- 2.8 Accanto al trasferimento dei prodotti e dei contratti con i clienti, il Piano prevede anche il trasferimento di taluni contratti, accordi e intese di supporto stipulati con tali clienti, tra cui *terms of business*, accordi di garanzia, offerte e proposte di garanzie e operazioni effettuate in precedenza.
- 2.9 Inoltre, taluni contratti, attività, passività e altre posizioni di natura accessoria delle succursali di BBPLC in Francia, Germania, Italia e Spagna, ivi inclusi taluni contratti con i fornitori, saranno trasferiti alle pertinenti succursali di BBI in Francia, Germania, Italia o Spagna.
- 2.10 In esito a tali trasferimenti previsti dal Piano o altrimenti, i clienti delle succursali esistenti di BBPLC in Francia, Germania, Italia e Spagna vedranno il trasferimento di tutti i loro prodotti, servizi e contratti alle succursali, rispettivamente, di BBI in Francia, Germania, Italia e Spagna, così come i fornitori di tali succursali. I clienti di BCSL e BBPLC di Londra vedranno il trasferimento dei rispettivi prodotti e i servizi a BBI a Dublino.

### 3. MODIFICHE AI CONTRATTI

- 3.1 La maggior parte dei *terms and conditions* dei contratti con i clienti non saranno modificati dal Piano, se non nella misura necessaria a riflettere la sostituzione del contraente con BBI o una delle sue succursali estere.
- 3.2 Dovranno essere modificati di conseguenza tutti i contratti e i documenti accessori trasferiti (compresi i contratti duplicati come indicato nel prosieguo) ai sensi del Piano per riflettere il cambio di contraente ed assicurare che gli accordi contrattuali operino

come previsto per garantire la continuità dell'erogazione dei servizi ai clienti. Tali modifiche prevedono generalmente un aggiornamento dei termini contrattuali in modo da indicare che i servizi sono erogati da una banca di diritto irlandese e non inglese, e il conseguente aggiornamento delle sezioni su normativa e regolamenti bancari e fiscali applicabili, sede legale, *service agent*, tutela dei dati personali, autorizzazioni alla commercializzazione e similari.

3.3 In aggiunta, è proposta la modifica di talune previsioni dei *terms of business* e altri contratti per riflettere gli aggiornamenti richiesti per adeguare i *terms of business* agli obblighi e alle previsioni regolamentari locali. Al termine del Piano, tali modifiche contrattuali saranno considerate valide ed efficaci *ab origine*.

#### 4. DUPLICAZIONE DI TALUNI ACCORDI

4.1 Oltre alla modifica di taluni contratti, il Piano prevede la duplicazione di taluni accordi legali in vigore sottoscritti da BBPLC e/o BCSL con accordi legali identici sottoscritti con BBI.

4.2 Saranno duplicati i seguenti accordi:

- a) documentazione standard di mercato e *terms of business* per taluni clienti dell'*investment banking*, altrimenti interessati o meno dal Piano, fermo restando che, per i clienti di BCSL che non abbiano stipulato precedenti accordi con BBPLC o le cui posizioni in derivati non rappresentino una diretta copertura *back-to-back* di, o non siano comunque commercialmente legate a, qualsiasi altra posizione in derivati di BBPLC oggetto di trasferimento, la documentazione standard di mercato di tali clienti con BCSL non sarà duplicata;
- b) contratti bancari e di deposito e *terms of business* di taluni clienti di *corporate banking*, altrimenti interessati o meno dal Piano; e
- c) contratti bancari e di deposito e *terms of business* di clienti di *private banking* la cui attività sia trasferita nell'ambito del Piano.

4.3 In ciascun caso, intendiamo offrire ai clienti il più elevato grado di flessibilità consentito dall'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea per i loro futuri accordi bancari. In particolare:

- a) i clienti dell'*investment banking* non saranno obbligati a trasferire da BBPLC o BCSL a BBI tutte le posizioni in strumenti derivati. Quindi saranno duplicati i *terms of business* e la documentazione standard di mercato a supporto di tali posizioni (quali ISDA Master Agreement, Protocolli e Allegati, nonché GMSLA e GMRA) per consentire di mantenere le posizioni esistenti presso BBPLC o BCSL e stipulare nuove posizioni con BBI;
- b) per i clienti di *corporate banking* che desiderano avere accesso diretto ai sistemi di compensazione in Euro (non solo i clienti residenti in paesi SEE) saranno duplicati i *terms of business* dei contratti bancari e di deposito esistenti presso la succursale tedesca di BBI, che potrà erogare tali servizi; e

- c) per tutti i clienti di *private banking* saranno duplicati i *terms of business* in modo che possano iniziare ad operare con BBI prima del trasferimento degli accordi esistenti previsto dal Piano.
- 4.4 In ciascun caso, gli accordi legali esistenti resteranno in vigore (e non saranno pertanto inseriti tra quelli da trasferire). Saranno invece puntualmente duplicati, rispecchiando eventuali termini precedentemente concordati con il relativo cliente e eventuali modifiche apportate nell'ambito del Piano.
- 4.5 In esito al Piano, i clienti interessati continueranno ad essere clienti della società originaria mantenendo invariate le proprie posizioni, ma diverranno altresì clienti di BBI (anche se potranno non avere ancora alcuna attività in essere con BBI) e i contratti duplicati entreranno in vigore.
- 5. PASSIVITA' E PROCEDIMENTI**
- 5.1 Il Piano contiene previsioni per il trasferimento di talune passività di BBPLC e BCSL in capo a BBI, escludendo espressamente eventuali passività (manifestatesi prima o dopo la pertinente data di trasferimento) inerenti ad atti e omissioni di BBPLC e BCSL.
- 5.2 BBPLC e BCSL manterranno la responsabilità di tutte le procedure di contenzioso e dei procedimenti esistenti instaurati nei loro confronti prima della pertinente data di trasferimento, nonché di qualsiasi azione e procedimento futuri per atti ed omissioni di BBPLC e BCSL antecedenti la pertinente data di trasferimento. Tutte le procedure di contenzioso e i procedimenti instaurati da BBPLC o BCSL in relazione alle attività oggetto di trasferimento saranno trasferiti in capo a BBI.
- 6. ATTIVITA' RESIDUE E PASSIVITÀ RESIDUE**
- 6.1 Il Piano contiene altresì previsioni per la gestione di talune attività e passività che non potranno, per qualsiasi motivo, essere trasferite alla data proposta, indicate come Attività Residue e Passività Residue. In base al Piano, le Attività Residue e le Passività Residue saranno trasferite quando sarà possibile.
- 7. WRONG POCKETS**
- 7.1 Il Piano prevede un meccanismo, in base al quale BBI potrà concordare (previa comunicazione ai clienti interessati e in assenza di loro opposizione) il trasferimento di qualsiasi operazione, contratto o altra intesa non altrimenti trasferiti nell'ambito del Piano e che, in assenza di tale trasferimento, BBPLC e/o BCSL non sarebbero autorizzati a detenere o stipulare. In esito al Piano, gli accordi saranno considerati trasferiti alla prima tra le seguenti date: (i) la data indicata nell'avviso di trasferimento inviato al relativo cliente (data che non potrà essere anteriore a 28 giorni dalla data dell'avviso di trasferimento) e (ii) il termine altrimenti concordato tra BBPLC e/o BCSL e il relativo cliente.
- 7.2 Il Piano prevede altresì un meccanismo, in base al quale BBI potrà concordare (previa comunicazione ai clienti interessati) che qualsiasi negoziazione, operazione, contratto, impegno o intesa oggetto di duplicazione atto a comportare lo svolgimento da parte di BBI di un'Attività Vietata sia ritrasferito a BBPLC o BCSL (come applicabile). In esito

al Piano, l'accordo sarà considerato trasferito alla data di trasferimento indicata nell'avviso reso da BBI al relativo cliente.